



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo Fano

ORDINANZA

RELITTO UNITA' DA DIPORTO

Il sottoscritto Tenete di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano:

- VISTO** il sinistro marittimo occorso in data 31.05.2025 all'unità da diporto di colore bianco di circa 10 metri di lunghezza e conseguente affondamento della stessa nelle acque di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Fano;
- RITENUTO** necessario interdire la zona di mare oggetto dell'affondamento ai fini di scongiurare potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che in posizione di coordinate **LAT. 43°52'15" N – LONG. 013°01'36" E**, al traverso del porto di Fano a circa un miglio dall'imboccatura del porto di Fano ad una profondità di circa 11 (undici) metri, è presente il relitto dell'unità da diporto in premessa citata affondata nella giornata del 31.05.2025;

ORDINA

Articolo 1

(obblighi generali)

La zona di mare, per un raggio di 300 (trecento) metri dal punto di coordinate di cui al "rende noto", è da considerarsi interdetta alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca di qualsiasi tipo, alla balneazione, nonché ad ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.

Articolo 2

(Sanzioni e disposizioni finali)

I contravventori alla presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili dei danni, a persone e/o a cose direttamente o indirettamente riconducibili alla trasgressione, e/o a comportamenti difformi e/o omissioni rispetto a quanto stabilito ed impartito con il presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa applicabile in materia e ai sensi:

- degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione;
- dell'art. 53, comma 4 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm.ii, per violazioni commesse con unità da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, consultabile sul sito istituzionale nella sezione [Ordinanze](#).

Fano, (data della registrazione)

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Maria Giovanna TROMBETTA

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme*

ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO ORDINANZA

